



DECRETO N. 470 DEL 21/06/2023

OGGETTO: Modifica parziale dell'art. 15 "Disposizioni di carattere generale" del Disciplinare di concessione rilasciato alla San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia, approvato con Determina della Città Metropolitana di Venezia n. 104 del 16.01.2019, come prorogato con Decreto n. 201 del 28.09.2020, attualmente vigente in regime di proroga sino al 30.09.2023, così come stabilito dalla DGR n. 1747 del 30.12.2022 di approvazione della Carta Ittica Regionale.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente decreto, emanato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, si modifica il 4° comma dell'art. 15 "Disposizioni di carattere generale" del Disciplinare di concessione alla San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia, approvato con Determina della Città Metropolitana di Venezia n. 104 del 16.01.2019, come prorogato con Decreto n. 201 del 28.09.2020, attualmente vigente in regime di proroga sino al 30.09.2023, così come stabilito dalla DGR n. 1747 del 30.12.2022 di approvazione della Carta Ittica Regionale.

IL DIRETTORE DELLA U.O. COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO VENATORIA

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" ed in particolare l'articolo 18 che alla lettera a) del primo comma dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'art. 30 della citata L.R. n. 54/2012, ed in particolare l'art. 5 recante "Direttori di Unità Organizzativa";

RICHIAMATE la L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016 ed in particolar il Capo I concernente il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia e la L.R. n. 30 del 7 agosto 2018 recante "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 è stata data attuazione alle citate Leggi regionali n. 30/2016 e n. 30/2018, fissando all'1/10/2019 la data di decorrenza del nuovo assetto organizzativo conseguente alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni in materia di caccia e pesca prima esercitate dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia, nonché il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno;

VISTA la L.R. 54/2012 e ss.mm. e in particolare gli articoli 12 "Direzioni", 13 "Compiti dei Direttore di Direzione", 17 "Unità Organizzative" e 18 "Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa";

VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione e all'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012" e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 715 del 8 giugno 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla

definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure organizzative conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”, con la quale si definiscono ulteriori circoscritte puntuali misure di assestamento organizzativo aventi effetto dal 1° luglio 2021;

VISTA la DGR n. 367 del 07/04/2023 con la quale è stato conferito al dott. Lucio Della Bianca l'incarico ad interim di Direttore della U.O. Coordinamento e Gestione Ittica e Faunistico Venatoria;

VISTO il DDR n. 396 del 17/09/2022 avente ad oggetto “Individuazione di atti e provvedimenti amministrativi in materia di Caccia e Pesca di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa “Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria” afferente alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

RICHIAMATA la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto”;

VISTO il Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 28 aprile 1998 n.19, “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” pubblicato sul BUR n. 1 del 03/01/2023, in vigore dal 19 gennaio 2023;

RICHIAMATA la Determinazione della Città metropolitana di Venezia n. 104 del 16 gennaio 2019 avente per oggetto “Rilascio della concessione a San Servolo S.R.L. per l'attività di venericoltura”;

RICHIAMATO il DDR n. 201 del 28/09/2020 avente per oggetto “Proroga della concessione per l'attività di venericoltura in Laguna di Venezia rilasciata a San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia S.r.l.” con il quale si autorizza la proroga dei termini di concessione per l'attività di venericoltura a San Servolo Servizi S.R.L. sino alla data di emissione del nuovo decreto di concessione demaniale marittima da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATA la nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, acquisita al protocollo regionale con il n. 139134 del 26/03/2021, con la quale si proroga al 31/12/2022 la concessione lagunare a San Servolo S.R.L.;

RICHIAMATA altresì la successiva nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, acquisita al protocollo regionale con il n. 600406 del 27.12.2022, con la quale si proroga al 30.09.2023 la concessione lagunare alla medesima Società;

VISTA la DGR n. 1747 del 30/12/2022 la quale dà atto della richiesta di prorogare fino al 30 settembre 2023 il termine di scadenza delle concessioni in essere di aree del demanio marittimo a scopo di venericoltura nella Laguna di Venezia e che ha approvato la Carta Ittica Regionale con i relativi documenti ed elaborati, in vigore dal 19 gennaio 2023, ed in particolare il capitolo 5 dell'Allegato H “Piano di gestione acque salmastre – Zona C”, ove sono previste linee guida, indirizzi e prescrizioni per la gestione delle aree nursery per l'effettuazione delle campagne di raccolta del seme di vongola verace;

CONSIDERATO che tutti i contenuti della nuova Carta Ittica Regionale sono stati sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR n. 1400/2017, come da Allegato FF “Relazione per la Valutazione di Incidenza” e relative Appendici, nonché a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 791 del 31.03.2009;

DATO atto quindi che il Disciplinare di concessione per l'attività di venericoltura in laguna di Venezia, allegato alla determinazione n. 104 del 16.01.2019 della Città Metropolitana di Venezia, risulta vigente per effetto delle disposizioni di cui sopra;

VISTA l'istanza acquisita della Soc. San Servolo Servizi Metropolitan di Venezia, prot. n. 409 del 14.03.2023, acquisita al prot. reg.le n. 142319 del 14.03.2023, con la quale il Direttore Generale, dott. Fulvio Landillo, chiede di poter reimmettere da parte dei sub-concessionari prodotto proveniente dall'estero, zona B, con dimensione maggiore/uguale a 25 mm;

DATO ATTO che il disciplinare di concessione per l'attività di venericoltura in laguna di Venezia, allegato alla determinazione n. 104 del 16.01.2019 della Città Metropolitana di Venezia, già richiamato, al quarto comma (4°) recita: “Sono espressamente vietati la reimmersione e lo stoccaggio, anche per brevi periodo, di prodotto di taglia

commerciale proveniente da aree esterne all'unità produttiva";

CONSIDERATO che, con nota prot. 219362 del 24.04.2023 è stato richiesto da parte della U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP, un parere alla U.O. Sicurezza Alimentare circa la richiesta avanzata dalla San Servolo Servizi metropolitani s.r.l. in data 14.03.2023;

ATTESO che con nota prot. n. 246758 del 09.05.2023 la U.O. Sicurezza Alimentare ha rappresentato che ad oggi non vi è una specifica disciplina di riferimento a livello europeo e nazionale su tale materia, fornendo tuttavia il proprio "nulla osta" alla modifica richiesta purché sia garantita la tracciabilità sulla provenienza dei molluschi che vengono reimmersi e, in particolare, la classificazione della zona di origine non deve essere di qualità inferiore a quella della zona in cui i molluschi bivalvi vengono reimmersi, accertando che non vi siano fenomeni di mortalità anomala;

DATO ATTO che, in relazione a quanto acquisito dalla U.O. Sicurezza Alimentare, si ritiene di modificare il 4° comma dell'art. 15 del Disciplinare di concessione allegato alla Determina della Città Metropolitana di Venezia n. 104/2019 come segue: *"L'eventuale reimmersione e stoccaggio di prodotto di taglia commerciale è subordinato al rispetto delle norme e delle disposizioni in materia igienico sanitaria, a condizione che sia garantita la tracciabilità sulla provenienza dei molluschi che vengono reimmersi e, in particolare, la classificazione della zona di origine non deve essere di qualità inferiore a quella della zona in cui i molluschi bivalvi vengono reimmersi"*;

RITENUTO comunque di confermare ogni altro contenuto del Disciplinare di Concessione già più volte richiamato unitamente alle prescrizioni di cui alla Determina della Città Metropolitana di Venezia n. 104/2019;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di richiamare quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di modificare il quarto comma dell'art 15 "Disposizioni di carattere generale" del Disciplinare di concessione nella Laguna di Venezia, allegato alla concessione approvata con determina n. 104 del 16.01.2019 a favore della San Servolo di Venezia srl, con sede a Isola di San Servolo, 1 (VE) – P.I. 03544490273, quale soggetto titolare delle concessioni demaniali a scopo di venericoltura, così come qui di seguito riportato *"L'eventuale reimmersione e stoccaggio di prodotto di taglia commerciale è subordinato al rispetto delle norme e delle disposizioni in materia igienico sanitaria, a condizione che sia garantita la tracciabilità sulla provenienza dei molluschi che vengono reimmersi e, in particolare, la classificazione della zona di origine non deve essere di qualità inferiore a quella della zona in cui i molluschi bivalvi vengono reimmersi"*;
3. di dare atto che rimangono invariati tutti gli altri contenuti del Disciplinare di cui trattasi, allegato alla determina della Città Metropolitana di Venezia n. 104 del 16.01.2019, come successivamente prorogata con decreto regionale n. 201 del 28.09.2022 e dalla DGR n. 1747 del 30.12.202 di approvazione della Carta ittica Regionale che ne ha ulteriormente prorogato il termine al 30.09.2023;
4. di dare atto altresì che rimangono invariati tutti i contenuti e le prescrizioni riportate nella Determina n. 104 del 16.01.2019 che ha approvato il Piano d'uso delle aree in concessione presentato a suo tempo dalla San Servolo Servizi unitamente al disciplinare per l'esercizio dell'attività di venericoltura, di cui il presente atto modifica parte dell'art. 15 come riportato nel precedente punto 2);
5. il presente decreto verrà trasmesso alla San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia, alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Venezia e agli altri Organi di vigilanza per quanto di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni.

*Dott. Lucio Della Bianca
(firmato digitalmente)*